Attività di controllo ambientale con particolare riferimento alle novità sulla tematica rifiuti

Martedì 27 ottobre 2026 ore 10:00

Davide Torassa, Gianmaria Cossio, Daniel Lizzi
- ARPA FVG

ARPA FVG
agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REALIZZATO DA:
IALFVG

Scuola per l'Ambiente di ARPA FVG

Attività di controllo ambientale con particolare riferimento alle novità sulla tematica rifiuti

Martedì 27 ottobre 2026

Davide Torassa – Gianmaria Cossio - Daniel Lizzi - ARPA FVG

IPAS Dipartimento di Pordenone

Centro regionale di riferimento attività produttive

- Attività di coordinamento degli UPG di Arpa FVG
  - Controlli in stabilimenti
  - Atti di indagine specialistica in materia ambientale delegati dall'A.G.
  - Attività ispettiva in seguito a interventi in emergenza del Sistema di Risposta alle Emergenze
  - Supporto alle Amministrazioni per attività di controllo in materia ambientale

Il personale ispettivo di Arpa FVG

- Ispettori ambientali nella SOC Pressioni sull'ambiente
  Decreto del D.G. n° 20 del 19/02/2025
- Regolamento ispettori SNPA
- 8 Ufficiali di Polizia Giudiziaria - Decreto del D.G. n° 129 del 28/12/2023
- Responsabile della SOC Pressioni sull'ambiente sovrintende le attività ispettive e coordina i rapporti con l'Autorità giudiziaria
- Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni di PG del personale di ARPA FVG del 28/12/2023

Applicazione della parte VI bis

- Controlli aziende AIA industriali e zootecniche
- Controlli aziende AUA
- Controlli su impianti di trattamento dei rifiuti
- Controlli su impianti di trattamento delle acque reflue

Anno	N° reati	N° prescrizioni	N° ammissioni al pagamento
2023	29	10	20
2024	41	19	30
2025	35	19	24
2026 (fino al 30/09)	17	10	18

Applicazione della parte VI bis

Attività ispettiva congiunta con altri enti di P.G.

Anno	N° sopralluoghi
2023	45
2024	28
2025	22
2026 (fino al 30/09)	18

Applicazione della parte VI bis

Anno	N. asseverazioni richieste su prescrizioni di altri enti
2023	45
2024	52
2025	61
2026 (fino al 30/09)	39

Novità recenti

- DM 8 ottobre 2025 sugli importi delle asseverazioni e delle prescrizioni di cui all'articolo 318-ter, co. 4-bis del d.lgs. 152/06
- D.L. 116/2025 convertito in L. 147/2025 - decreto "Terra dei Fuochi"
- D.Lgs. 81/2026 di recepimento della Direttiva UE 2024/1203 - tutela penale dell'ambiente
- D.L. 8 ottobre 2026 n. 177 - disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche

DM 8 ottobre 2025

- In vigore dal 16 febbraio 2026
- Nuove modalità di versamento
- Devoluzione delle somme allo Stato
- Introduzione dei costi per prescrizioni e asseverazioni all'ente accertatore

Attività	**Importo**
Asseverazione	255 €
Redazione prescrizione	322 €
Reato esaurito/ adempimento spontaneo	92 €

Le novità del D.L. 116/2025

- In vigore dal 8 ottobre 2025
- Contrasto agli illeciti in materia di rifiuti
- Contrasto ai roghi e ai fenomeni collegati alla "Terra dei Fuochi"
- Inasprimento delle sanzioni in materia di rifiuti del D.lgs. 152/2006
  - nuovi delitti e circostanze aggravanti
  - nuove sanzioni accessorie

Abbandono di rifiuti non pericolosi

art. 255 co. 1 del D.Lgs. 152/2006

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque**, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con **l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro**. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. […]



Abbandono di rifiuti non pericolosi

art. 255 co. 1.1 del D.Lgs. 152/2006

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti **con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro** […]



Abbandono di rifiuti non pericolosi

- **art. 255 co. 3 del D.Lgs. 152/2006**

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, **è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno**. […]

Art. 192, comma 3 (Divieto di abbandono)

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e dal ripristino dello stato dei luoghi […]

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

- **art. 255-bis del D.Lgs. 152**

1. Chiunque […] abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee **è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni** se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero **pericolo di compromissione o deterioramento:**

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, **sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi**. […]

Inquinamento ambientale art. 452 bis del Codice Penale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 **chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili**:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[…]

La procedura estintiva dei reati ambientali

Art. 318 - Parte VI bis del D.Lgs. 152/06

Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che **non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette**.

Abbandono di rifiuti pericolosi



- **art. 255-ter del D.Lgs. 152**

1. Chiunque […] abbandona o deposita rifiuti pericolosi

ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee **è punito con la reclusione da uno a cinque anni**.

2. **La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque … sono **puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi**. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, **la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi**.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata



- **art. 256 del D.Lgs. 152**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una **attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti** in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 **è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro**.

Se i fatti riguardano **rifiuti pericolosi**, la pena è della **reclusione da uno a cinque anni**.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

- **art. 256 del D.Lgs. 152**

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della **reclusione da uno a cinque anni** quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano **rifiuti pericolosi**, **la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi**.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

- **art. 256 del D.Lgs. 152**

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della **sospensione della patente di guida da tre a nove mesi**.

Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Discarica non autorizzata

- **art. 256 co. 3 del D.Lgs. 152**

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la **reclusione da uno a cinque anni**.

Si applica la reclusione **da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata**, anche in parte,

allo **smaltimento di rifiuti pericolosi**.



Discarica non autorizzata

- **art. 256 co. 3 bis del D.Lgs. 152**

La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con **la reclusione da due a sei anni** quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di **rifiuti pericolosi**, la pena è della **reclusione da due anni e sei mesi a sette anni**.

Mancato rispetto delle prescrizioni in impianti di trattamento rifiuti

- **art. 256 co. 4 del D.Lgs. 152**



4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena **dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da duemila a diciottomila euro** nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, **non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni**, sempre che il fatto riguardi **rifiuti non pericolosi** e quando **non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)**.

Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), **la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni**.

art. 256 co. 5
Miscelazione di rifiuti

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'**arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro**.



art. 259-bis
Aggravante dell'attività di impresa

Le pene rispettivamente previste dagli **articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo** se i fatti sono commessi nell'ambito **dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.**



LINEE GUIDA SNPA PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI EX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006



Aggiornamento 2026

- Strumento di lavoro per gli operatori del SNPA
- Modello di azione del SNPA
- Utilizzato anche dagli altri enti



https://www.snpambiente.it/category/pubblicazioni/linee-guida-snpa/

Aggiornamento 2026

- Ripercussioni del D.L. 116/2025 (L. 147/2025) sull'applicabilità della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali

- Pericolo di compromissione o deterioramento anche dagli altri enti

- Nuove aggravanti
  - in un sito contaminato
  - in un sito potenzialmente contaminato
  - nelle strade di accesso
  - nelle relative pertinenze

- Modifiche del sistema sanzionatorio in materia di Rifiuti introdotte da D. L. 116/2025

- Adeguata classificazione dei rifiuti nell'ambito in attività di accertamento e sopralluoghi ai fini della contestazione del reato

- Attività a supporto di altri Enti di PG per:

❖ **Gestione NON autorizzata di rifiuti** (art. 256, comma 1, D. Lgs. 152/2006) costituisce delitto per rifiuti pericolosi e contravvenzione con arresto / ammenda per rifiuti non pericolosi

❖ **Abbandono di rifiuti** (art. 255-bis ed art. 255-ter, D. Lgs. 152/2006), con procedura estintiva agevolata (solo per rifiuti non pericolosi)

- **Obbligo di corretta classificazione dei rifiuti** con attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo grava sul **produttore/detentore del rifiuto** (art. 184, comma 5, D. Lgs. 152/2006)

- Per rifiuti classificabili con codici EER "a specchio", non è immediatamente nota la potenziale pericolosità del rifiuto (occorre tener conto di origine e composizione del rifiuto)

- **Qualora produttore/detentore, dopo valutazione dei rischi, si trovi impossibilitato a determinare presenza di sostanze pericolose o valutare la caratteristica di pericolo del rifiuto, quest'ultimo debba essere classificato come rifiuto pericoloso**

Procedura per la classificazione dei rifiuti: casistica ricorrente

- **Gestione illecita di rifiuti in contesto produttivo/industriale**

- **Gestione illecita di rifiuti in contesto di abbandoni o gestioni totalmente abusive**

- 1) il rifiuto oggetto di illecito è palesemente non pericoloso, ovvero facilmente classificabile secondo i codici EER, quale rifiuto non pericoloso assoluto
- 2) il rifiuto è palesemente pericoloso, ovvero facilmente classificabile secondo i codici EER, quale rifiuto pericoloso assoluto
- 3) il rifiuto potrebbe essere individuato da voci specchio in funzione della sussistenza o meno delle caratteristiche di pericolo

Procedura per la classificazione dei rifiuti: casistica ricorrente

- **Rifiuti con voce assoluta non pericolosa**

- *Rifiuti da limatura e trucioli di metalli (EER 12 01 01, EER 12 01 03)*



Procedura per la classificazione dei rifiuti: casistica ricorrente

- **Rifiuti con voce assoluta non pericolosa**

- *Rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso (EER 16 01 03)*



Procedura per la classificazione dei rifiuti: casistica ricorrente

- **Rifiuti con voce assoluta non pericolosa**

- *Rifiuti da costruzione e demolizione (EER 170101, EER 170102, EER 170103, EER 170201, EER 170202, EER 170203)*



Casistica n. 1: Rifiuti con voce assoluta non pericolosa

- Per la **casistica n. 1** si propone il seguente iter:

➢ gli enti del SNPA riscontrano che **rifiuto è palesemente con voce assoluta non pericoloso**; secondo gli orientamenti tecnici, non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se detto rifiuto debba essere classificato come non pericoloso

➢ gli enti del SNPA, dagli accertamenti svolti, rilevano che la **violazione non ha cagionato danno o pericolo concreto e danno alle risorse ambientali**, urbanistiche o paesaggistiche protette

Casistica n. 1: Rifiuti con voce assoluta non pericolosa

- Per la **casistica n. 1** si propone il seguente iter:

➢ gli enti del SNPA comunicano ad Autorità Giudiziaria la **violazione contravvenzionale riscontrata e propongono applicazione di procedura estintiva** secondo indicazioni e prescrizioni (ad esempio ,rimozione dei rifiuti e avvio presso impianto recupero/smaltimento)

➢ gli enti del SNPA, ottenuta liberatoria da parte del PM se necessaria, effettuano opportune comunicazioni al Comune per gli adempimenti amministrativi previsti dall'art. 192 del D.lgs. 152/06 e per **garantire la rimozione immediata dei rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata con avvio presso impianto di trattamento**

Procedura per la classificazione dei rifiuti: casistica ricorrente

- **Rifiuti con voce assoluta pericolosa**

- *Veicoli fuori uso (EER 16 01 04*)*



Procedura per la classificazione dei rifiuti: casistica ricorrente

- **Rifiuti con voce assoluta pericolosa**
- *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) (EER 16 02 11*, EER 16 02 13*, EER 20 01 23*, EER 20 01 35*)*



Procedura per la classificazione dei rifiuti: casistica ricorrente

- **Rifiuti con voce assoluta pericolosa**

- *Rifiuti da oli minerali esausti (EER 13 01 10*, EER 13 01 13*, EER 13 02 04*)*



Casistica n. 2: Rifiuti con voce assoluta pericolosa

- Per la **casistica n. 2** si propone il seguente iter:

➢ gli enti del SNPA valutano, attraverso accertamenti essenziali, che il rifiuto oggetto di illecito è rifiuto pericoloso con voce assoluta; secondo orientamenti tecnici, non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se debba essere classificato come pericoloso

➢ gli enti del SNPA comunicano ad Autorità Giudiziaria la violazione delittuosa riscontrata; in tale comunicazione sarà importante descrivere dettagliatamente la violazione riscontrata fornendo elementi significativi (per esempio, quantitativi di rifiuti pericolosi rinvenuti oppure assenza o presenza di impatto sulle matrici ambientali circostanti

Casistica n. 2: Rifiuti con voce assoluta pericolosa

- Per la **casistica n. 2** si propone il seguente iter:

➢ gli enti del SNPA valutano necessità di **impartire al contravventore misure immediate di messa in sicurezza da agenti atmosferici**, quali copertura dei rifiuti dilavabili o polverulenti, allontanamento da aree soggette ad esondazione,…

➢ gli enti del SNPA, acquisita la liberatoria da parte del PM se necessaria, effettuano le opportune comunicazioni al Comune per gli adempimenti amministrativi previsti dall'art. 192 del D.lgs. 152/06 e per **garantire la rimozione immediata dei rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata con avvio presso opportuno impianto di trattamento** (ad esempio, RAEE e veicoli fuori uso)

Procedura per la classificazione dei rifiuti: casistica ricorrente

- **Rifiuti con voce specchio pericolosa e non pericolosa**
- *Rifiuti da materiali isolanti e da costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose (EER 17 06 03*, EER 17 06 04)*



Procedura per la classificazione dei rifiuti: casistica ricorrente

- **Rifiuti con voce specchio pericolosa e non pericolosa**
- *Miscele bituminose contenenti catrame di carbone (EER 170301*, EER 170302)*



Procedura per la classificazione dei rifiuti: casistica ricorrente

- **Rifiuti con voce specchio pericolosa e non pericolosa**
- *Fanghi prodotti dal trattamento industriale (EER 07..., EER 19..., EER 12...)*



Casistica n. 3: Rifiuti con voce a specchio pericolosa e non pericolosa

- Nell'ambito degli accertamenti relativi ad abbandoni o depositi incontrollati di rifiuti con voce specchio, gli enti del SNPA, possono trovarsi ad affrontare **due scenari**:

A) Il rifiuto, seppur con voce specchio, sulla base dell'esperienza degli operatori e di casistiche riscontrate in casi analoghi, viene preliminarmente e presumibilmente qualificato come rifiuto con voce specchio non pericolosa: **premessa tale ipotesi viene avviato l'iter per procedura estintiva del reato. L'ipotesi dovrà essere confermata da relative verifiche analitiche prescritte a carico del contravventore, ad esito delle quali si procederà con le relative comunicazioni ad Autorità Giudiziaria**

Casistica n. 3: Rifiuti con voce a specchio pericolosa e non pericolosa

- Rientrano in questa casistica, ad esempio, gli **abbandoni o depositi incontrollati di rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione**, presumibilmente rappresentati da cemento, mattoni, mattonelle, legno, vetro, plastica, metalli, rifiuti inerti

- Altra tipologia può includere terra, rocce, ghiaia, sassi e sabbia derivanti da scavi, sbancamenti, palificazioni ed opere infrastrutturali che non provengono da siti contaminati e qualificati rifiuti.

Casistica n. 3: Rifiuti con voce a specchio pericolosa e non pericolosa

- Nell'ambito degli accertamenti relativi ad abbandoni o depositi incontrollati di rifiuti con voce specchio, gli enti del SNPA, possono trovarsi ad affrontare **due scenari**:

B) il rifiuto non è classificabile in via preliminare da parte degli enti del SNPA in una delle due fattispecie specchio e dunque, **per poter definire il reato da contestare al contravventore, sarà necessario acquisire gli esiti della relativa verifica analitica**

Casistica n. 3: Rifiuti con voce a specchio pericolosa e non pericolosa

- Rientrano in questa **casistica i rifiuti oggetto dell'illecito che non sono tra quelli con codice EER assoluto pericoloso o non pericoloso, ma con codice specchio e con incertezza nella corretta classificazione del rifiuto**

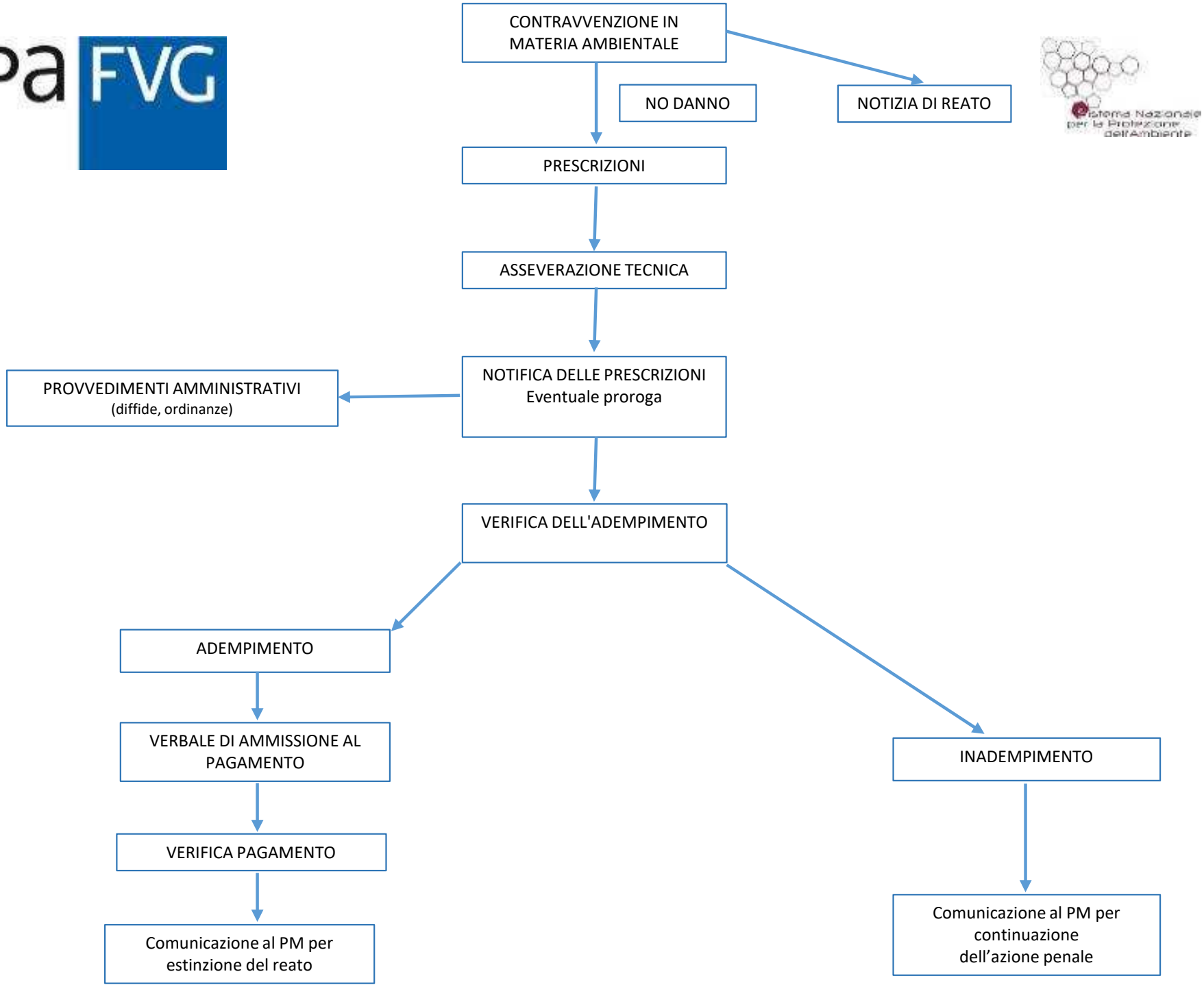
- Attenzione ai quantitativi di rifiuti rinvenuti ed **assenza di impatto sulle matrici ambientali circostanti** (ad esempio, abbandono su superficie impermeabile) **oppure la presenza di impatto** (ad esempio, abbandono in prossimità di un corso d'acqua)

Casistica n. 3: Rifiuti con voce a specchio pericolosa e non pericolosa

- **Mettere in atto misure immediate di messa in sicurezza** da agenti atmosferici, quali copertura dei rifiuti dilavabili o polverulenti

- **Se** ad esito delle verifiche effettuate, al **rifiuto** viene attribuita la **voce specchio pericolosa**, effettuare il seguito della **comunicazione all'Autorità Giudiziaria per il delitto accertato**

- **Se rifiuto** risultasse con **voce specchio non pericolosa e la violazione non ha cagionato danno** o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, **comunicazione all'Autorità di Giudiziaria per la contravvenzione riscontrata**


CONTRAVVENZIONE IN MATERIA AMBIENTALE
NO DANNO
NOTIZIA DI REATO
PRESCRIZIONI
ASSEVERAZIONE TECNICA
NOTIFICA DELLE PRESCRIZIONI
Eventuale proroga
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
(diffide, ordinanze)
VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO
ADEMPIMENTO
VERBALE DI AMMISSIONE AL PAGAMENTO
VERIFICA PAGAMENTO
Comunicazione al PM per estinzione del reato
INADEMPIMENTO
Comunicazione al PM per continuazione dell'azione penale

Deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi

- art. 255 co. 1.1: deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, in acque superficiali/ sotterranee
  a) con la pena dell'**arresto da sei mesi a due anni** o con **l'ammenda da tremila a ventisettemila euro**

ES: pneumatici fuori uso cod EER **16 01 03 – NP** assoluto.



Deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi

- art. 255 co. 1.1: deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, in acque superficiali/ sotterranee
  a) con la pena dell'**arresto da sei mesi a due anni** o con **l'ammenda da tremila a ventisettemila euro**

ES: imballaggi in plastica cod EER **15 01 02 – NP** assoluto.



Deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi



PRESCRIZIONI

1. Classificazione del rifiuto
2. Rimozione completa con avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti da parte di ditta autorizzata
3. Trasmissione della quarta copia del FIR (*per attestare il corretto avvio a recupero/smaltimento*)
4. Se sversamenti o percolazioni Indagine analitica per verifica della non contaminazione del suolo
5. Ripristino stato dei luoghi

- 30 – 60 giorni
- Note/Elementi da valutare (*misure di protezione per evitare dispersione, cronoprogramma, foto, attività previste dalla parte IV*)
- Indicazioni per la verifica del danno (*accertata contaminazione che richiede l'avvio di un procedimento di bonifica*)

Rapporti tra prescrizioni ex art. 318-bis D.Lgs. 152/06 e provvedimenti amministrativi

- coordinamento tra gli enti coinvolti tramite la comunicazione da parte dell'organo accertatore, all'ente titolare del procedimento amministrativo, del contenuto delle prescrizioni (*solo dopo notifica al trasgressore*)

- diffide emesse in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative AIA, allo scarico art. 130, alle emissioni in atmosfera art. 278, ordinanza sindacale ex art. 192 del TUA

Deposito incontrollato di rifiuti pericolosi

- art. 255-ter: c.3 deposito incontrollato di rifiuti pericolosi sul suolo e nel suolo, in acque superficiali/ sotterranee

a) reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione **da due anni a sei anni e sei mesi**.





Deposito incontrollato di rifiuti pericolosi

- art. 255-ter: c.3 deposito incontrollato di rifiuti pericolosi sul suolo e nel suolo, in acque superficiali/ sotterranee

a) **reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi**. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione **da due anni a sei anni e sei mesi**.



Deposito incontrollato di rifiuti pericolosi

- Parte VI bis non applicabile del D.Lgs. 152/2006

- Attività:

- Mettere in sicurezza le fonti di prova (eventuale sequestro)

- Fotografare e georeferenziare

- Identificare persone, mezzi e rifiuti

- Acquisire FIR, registri, contratti e autorizzazioni

Deposito incontrollato di rifiuti pericolosi

- Notizia di reato
  - Raccogliere tutti gli elementi possibili e le evidenze
  - Quantitativi di rifiuti pericolosi rispetto ai non pericolosi
  - Eventuale contaminazione delle matrici ambientali
  - Attività autorizzata o non autorizzata
- Comunicazioni al Comune delle violazioni e delle possibili misure per l'ordinanza sindacale ex art. 192 co.3 del TUA
- Comunicazioni all'autorità competente per le diffide emesse in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative AIA
- ALLEGATO A) delle Linee Guida SNPA con l'individuazione di prescrizioni-tipo per l'estinzione delle principali contravvenzioni ambientali

CONCLUSIONI

- nuovi delitti e circostanze aggravanti
- nuove sanzioni accessorie
- aggiornamento linee guida SNPA
- UPG di enti diversi che applicano la materia dei rifiuti
- rischio di sovrapposizione di atti amministrativi / penali

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Davide TORASSA
davide.torassa@arpa.fvg.it

Gianmaria COSSIO
gianmaria.cossio@arpa.fvg.it

Daniel LIZZI
daniel.lizzi@arpa.fvg.it